

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attività del “*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*” (CUG) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), istituito ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, con deliberazione della Giunta Nazionale n. 76 del 14 marzo 2025.
2. È destinatario dell’azione del CUG tutto il personale del CONI.

Articolo 2 – Attribuzioni ed Obiettivi

1. Il CUG esercita funzioni propositive, consultive e di verifica nell’ambito delle competenze allo stesso demandate come da direttive del 4 marzo 2011 e n. 2 del 2019 emanate dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità, al fine di contribuire all’ottimizzazione della produttività del lavoro e al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto da qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e le lavoratrici.

Articolo 3 – Composizione e sede

1. Il CUG è composto da:
 - un numero di componenti designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, firmatarie del C.C.N.L. attualmente in vigore, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. u)
 - un pari numero di componenti rappresentanti del CONI, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal CONI nominati;
 - un Segretario/a nominato/a dal CONI.

2. Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti.
3. Per ogni componente titolare è previsto un supplente. Titolari e supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG anche congiuntamente se il Presidente lo ritiene utile. I supplenti hanno diritto di voto solo nel caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.
4. Nella composizione del CUG nel suo complesso deve essere assicurata, ove possibile, la parità di genere.
5. Il CUG ha sede presso il CONI e si avvale delle strutture e delle risorse rese disponibili dal CONI per l'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 4 – Durata in carica

1. Il CUG ha durata quadriennale.
2. I componenti del CUG rimangono in carica 4 anni e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 4 anni purché gli stessi risultino, al termine della procedura comparativa e tenuto conto dell'attività svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico, come previsto dalla Direttiva n. 2/2019.
3. I componenti del CUG continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Articolo 5 – Il/La Presidente del CUG

1. Il/La Presidente:
 - rappresenta il CUG;
 - convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori;
 - assicura l'attuazione delle deliberazioni assunte dal CUG e cura la trasmissione della relazione annuale;
 - dispone la costituzione di eventuali gruppi di lavoro;
 - provvede affinché l'attività del CUG si svolga in raccordo con gli Organi o Commissioni del CONI;
2. Le funzioni di Presidente, nel caso di suo grave impedimento o prolungata assenza, sono svolte da un Vicepresidente che è scelto dal/La Presidente del CUG tra i componenti titolari del Comitato.

3. Nel caso di dimissioni, Il Presidente dimissionario deve darne comunicazione in forma scritta al CONI ed al CUG per consentire la sua sostituzione.

Articolo 6 – Il/la Segretario/a del CUG

1. Il/la Segretario/a:
 - fornisce supporto organizzativo al funzionamento del CUG;
 - si occupa dell'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale concernente gli argomenti delle stesse;
 - conserva tutta la documentazione concernente il CUG;
 - redige il verbale delle riunioni che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e ne cura la trasmissione ai componenti del CUG;
 - supporta il CUG per le eventuali attività di ricerca e approfondimento.
2. In caso di dimissioni, il/la Segretario/a dimissionario deve darne comunicazione in forma scritta al CONI ed al CUG per consentire la sua sostituzione.

Articolo 7 – I Componenti del CUG

1. Sono considerati componenti del CUG i membri supplenti che partecipano in delega come titolari, anche se supplenti; titolari e supplenti possono partecipare alle riunioni anche congiuntamente.
2. I componenti del CUG segnalano gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e partecipano ad eventuali gruppi di lavoro.
3. Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti del CUG sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
4. Nel caso di dimissioni, il componente dimissionario è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al CUG ed al CONI per consentire la sua sostituzione.

Articolo 8 – Le convocazioni

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria almeno quattro volte l'anno; il Presidente può convocarlo autonomamente in via straordinaria in caso di

necessità ed urgenza o comunque ogni qualvolta sia richiesto mediante una votazione a maggioranza.

2. La convocazione ordinaria viene effettuata tramite una mail inviata alla casella di posta di servizio dei componenti almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione; la convocazione straordinaria avviene con le stesse modalità almeno due giorni prima della data prescelta.
3. La convocazione può contenere l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la riunione.

Articolo 9 – Riunioni e deliberazioni

1. Il CUG può validamente deliberare quando sono presenti alla riunione la maggioranza (metà + 1) degli aventi diritto. Sono considerati aventi diritto i membri titolari e, solo in loro assenza, i rispettivi componenti supplenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del/la presidente.
3. I componenti del CUG devono astenersi dal partecipare alle votazioni su deliberazioni o attività che riguardino questioni in cui siano direttamente coinvolti.
4. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate dal Segretario/a in forma sintetica. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni; il verbale dovrà essere inviato tramite mail alla casella di posta elettronica di servizio di tutti i componenti.
5. La partecipazione alle riunioni, e una conseguente votazione per le deliberazioni, è consentita anche in videoconferenza dandone preventiva comunicazione.

Articolo 10 – Compiti e Funzioni

1. Il CUG svolge i compiti di seguito elencati:

A) Compiti propositivi

- Predisposizione di azioni positive volte a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione o potenziamento di iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione di vita privata/lavoro;
- affronta tematiche che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;

- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e degli uomini;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità
- azioni atte a favorire il benessere lavorativo;
- azioni, interventi e progetti idonei a prevenire o a rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o psicologiche nell'ambiente di lavoro di appartenenza;

B) Compiti consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa, welfare e interventi di conciliazione;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze;
- l'organigramma dell'Amministrazione;
- criteri di valutazione del personale.

C) Compiti di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto al mobbing nell'ambiente di lavoro
- assenza di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

2. Il CUG svolge un'azione di tutela nei confronti dei dipendenti che segnalino comportamenti violenti o molesti affinché non venga consentita o tollerata nei loro confronti alcuna azione persecutoria o discriminatoria diretta o indiretta.
3. Il CUG opera utilizzando le risorse umane e strumentali messe a disposizione dal CONI per lo svolgimento delle sue funzioni. Il CONI fornisce al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantire l'effettiva operatività. Tutti i dati sono trattati secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.
4. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona anche attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi e informativi per tutti i lavoratori e le lavoratrici nel loro complesso, inclusi i dirigenti.

5. Il CUG, inoltre, si interfaccia, dialoga e collabora con la Commissione Pari Opportunità per l'equità di genere e per il contrasto alle discriminazioni nello sport istituita presso il CONI.
6. Il CUG, per quanto di propria competenza, collabora con il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità soprattutto con riferimento alla verifica della piena attuazione dei processi di inserimento, assicurando la rimozione di eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
7. Il CUG si raccorda, per quanto di propria competenza, con la Consigliera di parità, la Consigliera di fiducia, l'OIV, il RSSPP, il Responsabile delle risorse umane e con gli altri Organismi contrattualmente previsti.

11 – Commissioni e Gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il CUG, per la trattazione di determinati argomenti che richiedano esperti in materia, può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei componenti, di soggetti esterni al comitato stesso. La partecipazione di esterni avviene a titolo gratuito.
3. Il/la Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un coordinatore per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il coordinatore/coordinatrice svolge le funzioni di relatore/relatrice sulle questioni rientranti nel settore di sua competenza.
4. Il coordinatore/coordinatrice assegnato/a a tal fine, coordina l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'organo e formula proposte di deliberazione.

Articolo 12 – Relazione annuale

1. Ai sensi della direttiva del 4 marzo 2011 e al fine della redazione del Piano triennale di azioni positive da parte del CONI, il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione annuale sul personale del CONI, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.
2. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni fornite dal CONI.
3. La relazione deve essere trasmessa ai vertici del CONI e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
4. La relazione deve essere trasmessa a monitoraggiocug@funzionepubblica.it.

Articolo 13 – Rapporti tra il CUG ed il CONI

1. I rapporti tra il CUG e il CONI sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il CUG può richiedere al CONI dati, documenti ed informazioni inerenti alle materie di propria competenza, nel rispetto delle procedure e norme vigenti.
3. Il CUG mette a disposizione degli uffici del CONI le informazioni ed i progetti elaborati nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il CUG provvede ad aggiornare periodicamente sul sito web del CONI l'apposita area dedicata alle attività svolte.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, eventualmente acquisiti o a cui avrà accesso il CUG nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, saranno trattate in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alle policy dell'ente.

Articolo 15 – Validità del presente Regolamento

1. Il presente regolamento è approvato con votazione a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione e viene pubblicato sulla pagina web istituzionale dedicata al CUG.
3. Le modifiche al regolamento sono approvate con una votazione a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le modifiche, riportate anch'esse sulla pagina web istituzionale dedicata, entrano in vigore dal giorno successivo della sua approvazione.